

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è ricorso in errore di diritto laddove ha ritenuto che il combinato disposto di cui all'art. 308 CE e agli artt. 30 e 301 CE costituisca una base legale sufficiente per il regolamento n. 881/2002.

Il ricorrente deduce ancora che il Tribunale di primo grado della Comunità europee è incorso in errore nell'interpretare i pertinenti principi di diritto internazionale:

- la sentenza del Tribunale ha posto la questione della Carta delle N.U. come fonte di obblighi del trattato sullo stesso piano della diversa questione degli effetti per gli Stati membri delle decisioni del Consiglio di Sicurezza;
- il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle N.U. debbano essere automaticamente inserite nella sfera giuridica e giurisdizionale nazionale;
- il Tribunale è incorso in errore nel ritenere di essere incompetente a sindacare le legalità delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle N.U.;
- l'argomentazione del Tribunale evidenzia una sostanziale illogicità nel suo approccio al principio del *jus cogens*;
- il Tribunale non è stato in grado di valutare il significato giuridico della incapacità del Consiglio di Sicurezza di istituire una Corte internazionale indipendente.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio, 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, GU L 139, 29.05.2002 pagg. 9-22.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 novembre 2005

(Causa C-410/05)

(2006/C 36/40)

(Lingua processuale: il greco)

Il 21 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Zavvos e G. Braun, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE (¹), recante modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 15 giugno 2003.

(¹) GU L 344 del 28.1.2001, pag. 76.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo social n. 33 di Madrid (Spagna) con ordinanza 14 novembre 2005, nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal)

(Causa C-411/05)

(2006/C 36/41)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 14 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 novembre 2005, nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal) lo Juzgado de lo social n. 33 ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 13 del Trattato e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78 (¹), osti ad una legge nazionale (in concreto il primo comma della disposizione transitoria unica della «legge 14/2005 del 1° luglio sulle clausole dei contratti collettivi riferite al compimento dell'età pensionabile ordinaria») che considera valide le clausole di pensionamento forzato stabilite nei contratti collettivi le quali richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile ordinaria e che soddisfi le condizioni stabilite nella normativa dello Stato spagnolo in materia di previdenza sociale per accedere alla pensione di vecchiaia di tipo contributivo.